

Sindaci e revisori in allerta

Le nuove norme sulla crisi invitano a una maggiore collaborazione gli organi di controllo e revisione. Verifiche anche sul rispetto delle norme sulla sostenibilità

Sindaci e revisori, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in modo motivato agli amministratori la sussistenza di segnali di crisi e di insolvenza affinché si attivino senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti di composizione messi a disposizione dall'ordinamento. Sono alcune delle rilevanti novità introdotte nelle norme di comportamento del collegio sindacale, delle società non quotate aggiornate sulla base del nuovo codice della crisi e della recente giurisprudenza.

De Angelis e Bozza alle pagine 7 e 8

Doppio controllo sulle crisi d'impresa

Sindaci e revisori devono segnalare agli amministratori la sussistenza di segnali di difficoltà

Pagina a cura

DI **ERMANDO BOZZA**

Sindaci e revisori, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in modo motivato agli amministratori la sussistenza di segnali di crisi e di insolvenza affinché si attivino senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti di composizione messi a disposizione dall'ordinamento. Il Dlgs 136/2024, correttivo-ter del Dlgs 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza), entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha esteso questo obbligo anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, come previsto dall'art. 25-octies del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII). L'obiettivo è rafforzare la prevenzione delle crisi aziendali e garantire un'allerta interna anche nelle Srl prive di organo di controllo ma sottoposte a revisione legale. La nuova versione dell'art. 25-octies del CCII stabilisce che la segnalazione viene considerata tempestiva se effettuata entro sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi o insolvenza, influenzando così la valutazione dell'attenuazione o esclusione delle responsabilità.

Funzioni e doveri dell'organo di controllo. L'organo di controllo ha un ruolo olistico nella gestione della crisi d'impresa, svolgendo una vigilanza conti-

nuativa sulla conformità normativa e statutaria, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché sul loro concreto funzionamento (art. 2403 c.c.). Questo monitoraggio è essenziale per la rilevazione preventiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, fornendo agli amministratori, sindaci e revisori le informazioni necessarie per individuare tempestivamente i segnali di allarme. Contrariamente al revisore, l'organo di controllo dispone di poteri-doveri che devono essere attivati in caso di inattività o omissioni degli amministratori, come il potere di convocare l'assemblea dei soci (art. 2406 c.c.), richiedere il controllo giudiziario (art. 2409 c.c.) o la liquidazione giudiziale (art. 37 CCII). Può anche impugnare delibere illegittime o pericolose per la società. In sintesi, come affermato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione nella Relazione n. 87/2022, l'organo di controllo ha la capacità di "chiudere il cerchio" sulla crisi d'impresa nel caso in cui le sue segnalazioni non vengano accolte.

Le nuove norme di comportamento CNDCEC. Il CNDCEC, considerate le novità introdotte dal decreto correttivo, ha rivisitato le norme di comportamento per fornire ai sindaci indicazioni aggiornate, data la delicatezza della materia e le rile-

vanti responsabilità connesse. Le norme interessate, in particolare quelle della Sezione 11, sottolineano l'importanza della vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale (norme 11.1 e 11.2), e la procedura di segnalazione ex art. 25-octies CCII (norma 11.3).

L'organo di controllo deve verificare che gli assetti organizzativi siano adeguati a intercettare tempestivamente i segnali di crisi e di perdita di continuità aziendale. Informazioni complete, tempestive e affidabili sono fondamentali per intervenire in tempo utile e risolvere la crisi con maggiori probabilità di successo. Le norme 11.1 e 11.2 richiedono all'organo di controllo di monitorare eventuali squilibri economici, finanziari e patrimoniali, verificando la sostenibilità dei debiti per i dodici mesi successivi e individuando i segnali di crisi previsti dall'art. 3, co. 4, CCII.

Durante le verifiche periodiche di vigilanza, particolare at-



tenzione va dedicata alla verifica dei segnali previsti nel co. 4 dell'art. 3 CCII, ossia all'esistenza: di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute o abbiano superato il limite degli affidamenti da più di sessanta giorni purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, co.1, CC.II. nei confronti dei cosiddetti "creditori pubblici qualificati", Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate Riscossione.

Se l'organo di controllo rileva presupposti di crisi o insolvenza, deve scambiare le informazioni con il revisore e procedere con la segnalazione prevista dall'art. 25-octies CCII. La segnalazione all'organo amministrativo, come riportato nella norma di comportamento 11.3, deve essere deliberata dal collegio, evidenziando eventuali dissensi nel verbale.

Queste misure sono essenziali per garantire che le società affrontino tempestivamente e con efficacia eventuali crisi, salvaguardando così la continuità aziendale e la trasparenza nei rapporti con tutti gli stakeholders.

Funzioni e doveri del revisore. Mentre il ruolo dei sindaci nella gestione della crisi di impresa è ampiamente riconosciuto e incentrato sulle funzioni di vigilanza, il revisore ha storicamente avuto un ruolo più limitato. Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 136/2024, il revisore veniva coinvolto nella gestione della crisi di impresa principalmente attraverso la valutazione dell'adeguato utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori nella redazione del bilancio.

Il Decreto Legislativo 136/2024 ha esteso significativamente le responsabilità del revisore, integrando le sue funzioni con compiti più specifici legati alla prevenzione e gestione della crisi aziendale. Ora, il revisore

ha il dovere di segnalare tempestivamente agli amministratori la presenza di segnali di crisi o di insolvenza, contribuendo in maniera più attiva alla salvaguardia della continuità aziendale. Il fulcro del nuovo dovere di segnalazione assegnato al revisore consiste nel comprendere quando e come intercettare i segnali di crisi o di insolvenza durante l'esercizio delle proprie funzioni, all'interno del contesto normativo di riferimento. Su questi aspetti, Assirevi si è soffermata nel Documento di Ricerca n. 259, pubblicato nel mese di dicembre 2024. L'attività di revisione legale dei conti consiste in una serie di verifiche tese ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio sul bilancio. Tale attività va svolta in conformità a specifici standard di riferimento che sono il Dlgs 39/2010 (Testo Unico sulla Revisione) e i principi di revisione ISA Italia e SA Italia, richiamati dall'art. 11 del Dlgs 39 e emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tra i principi di revisione, quello dedicato alle responsabilità del revisore sulla continuità aziendale è l'ISA Italia 570. Il revisore è tenuto ad acquisire elementi probativi e ad apprezzare la valutazione degli amministratori in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e concludere se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, riflettendo le sue valutazioni nel giudizio di revisione.

Il principio 570 riporta un elenco dettagliato di indicatori che possono evidenziare l'esistenza di incertezze significative sulla continuità aziendale. In questa fase, il revisore potrebbe venire a conoscenza di segnali di allarme circa la sussistenza di situazioni di crisi o di insolvenza che richiedano l'invio della segnalazione all'organo amministrativo. Tuttavia, la conoscenza di tali circostanze dipende dalla necessità di acquisire idonei flussi informativi dalla direzione aziendale; in assenza di queste informazioni, il revisore non potrà giungere ad alcuna conclusione e dovrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio. Diversamente, l'organo di controllo, in queste situazioni, deve attivare i poteri che l'ordinamento gli mette a disposizio-

ne.

Durante le procedure di revisione svolte in conformità al principio ISA Italia 570 il revisore può intercettare elementi che lo inducano ad inviare la segnalazione all'organo amministrativo. Generalmente il revisore giunge a tali conclusioni al termine dell'intero processo di revisione, ma potrebbe anche accadere che i segnali di crisi siano intercettati prima di tale momento, ad esempio, durante lo svolgimento di procedure di revisione riguardanti i debiti, gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, le passività potenziali, ecc.

D'altronde, lo stesso principio ISA Italia 570, al par. 11, prevede che "per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento".

Altri momenti nei quali il revisore può intercettare segnali di crisi includono le verifiche periodiche e gli scambi di informazione con l'organo di controllo. Sebbene gli standard di riferimento delle verifiche periodiche non prevedano espressamente attività volte ad analizzare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o delle prospettive future di gestione, è opportuno che i revisori verifichino eventuali superamenti delle soglie di indebitamento indicate nel co. 4 dell'art. 3 del CCII e, in caso positivo, procedano alla segnalazione, a meno che non emergano elementi probativi, caratterizzati da concreta attualità, che escludano la sussistenza dei presupposti.

Lo scambio di informazioni. Considerando che sia i sindaci che i revisori devono provvedere alla segnalazione della sussistenza di segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale, e tenendo conto dei diversi momenti nei quali possono acquisire tali conoscenze, è indubitabile la necessità di intensificare gli scambi di informazioni previsti dall'art. 2409-septies c.c. Anche nel caso di segnalazioni separate, la condivisione delle informazioni e del contenuto delle segnalazioni protegge sindaci e revisori dal rischio di segnalazioni in tempestive, evitando così potenziali responsabilità.

— © Riproduzione riservata — ■

Gli step temporali

DS6901

DS6901

STEP TEMPORALI DI INTERCETTAZIONE DEI SEGNALI DI CRISI DA PARTE DEL REVISORE

